



Prot. Reg. Uff.n. 87580

Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi

PLAY INN SRL: Convenzione di concessione n. 056/T4/TL3/13/R. Inibizione dalla prosecuzione della gestione del gioco del bingo presso la sala in Cernusco sul Naviglio (MI), alla Via Torino, 18/20.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 23 quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane;

Visto il Decreto ministeriale 8 novembre 2012 concernente il "trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incorporata nell'Agenzia delle dogane";

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Vista la convenzione di concessione n. 056/T4/TL3/13/R sottoscritta in data 26/11/2013, scaduta in data 16 gennaio 2014, attualmente in proroga ai sensi della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1, comma 636, tra la cessata Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e la "PLAY INN srl" per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Torino 18/20;

Visto che con nota datata 31 gennaio 2014, spedita a mezzo raccomandata A/R in data 11 febbraio 2014 e pervenuta in data 18 febbraio 2014, il titolare della Play Emotion srl ha comunicato, in data

successiva alla scadenza della concessione, l'intenzione di voler procedere all'acquisizione della titolarità della concessione in parola, trasmettendo solo parte della documentazione necessaria al trasferimento di titolarità;

Visto che, a quella data era in corso istruttoria circa la validità della polizza rilasciata dalla compagnia Exim Asig – Romania che la Play Inn ha depositato presso la scrivente a garanzia degli adempimenti convenzionali e della quale solo in data 13 marzo 2014 si è accertata la relativa autenticità;

Visto l'art. 2, comma 3, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 che consente il trasferimento della concessione “previo assenso del Ministero delle Finanze”;

Visto l'articolo 3, comma 1, del citato D.M. n. 29/2000 che disciplina la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione;

Visto l'articolo 3, comma 2, della convenzione di concessione che impone al concessionario “*di essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui è destinata la sala, pena la revoca della concessione*”;

Visto l'art. 3, comma 6, lett. d) della convenzione di concessione che vieta al concessionario di trasferire ad altri la concessione senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente;

Visto l'articolo 13, comma 1, lett. e) della convenzione di concessione che prevede la dichiarazione di decadenza “*quando viene trasferita la gestione senza il previo assenso dell'Amministrazione*”;

Visto il decreto del Questore della provincia di Milano che in data 27 maggio 2014, per i motivi resi ostensivi nel decreto stesso, ha disposto la revoca delle licenze ex art. 88 TULPS per l'esercizio del gioco del bingo e per l'installazione dei sistemi di gioco di cui all'art. 11, comma 6, lett. b del TULPS, rilasciate al sig. Tullio Saccenti, legale rappresentante della Play Inn srl, in quanto a seguito di numerosi controlli effettuati dal Comando Stazione Carabinieri di Cernusco sul Naviglio “*è emerso che l'esercizio, fin dall'apertura, viene di fatto gestito da soci e da personale della società denominata Play Emotion srl*”;

Visto che, anche in sede di verifica effettuata in data 23 aprile 2014 dal personale della Direzione Territoriale della Lombardia, è emerso che “*di fatto la sala è gestita da dipendenti della società Play Emotion srl*”;

Visto che la Play Inn srl ha impugnato il provvedimento del Questore di Milano innanzi al Tar Lombardia che sia con Decreto presidenziale n. 01073/2014 del 31 luglio 2014 che, successivamente, con Ordinanza collegiale n. 01196/2014 del 10 settembre 2014 ha respinto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento stesso;

Visto che è necessario concludere nei confronti della Play Inn srl, titolare della concessione n. 056/T4/TL3/13/R, il procedimento avviato con provvedimento del 13 giugno 2014, prot. 50753;

Visto che la Play Inn srl non ha mai presentato la polizza fideiussoria per la gestione in proroga della concessione, prescritta dal decreto del 4 marzo 2014, relativo alle disposizioni di attuazione dell'art. 1 comma 636 della legge 147/2013;

Visti tutti gli atti istruttori;

Considerato che la reiterata violazione della normativa generale e delle clausole convenzionali commesse dalla società Play Inn srl hanno menomato il rapporto fiduciario con l'Amministrazione concedente e hanno fatto venire meno i requisiti di attendibilità, solvibilità e professionalità della società medesima;

Dispone

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, dell'art. 9, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 13, comma 1, della concessione, per i motivi esposti nella presente disposizione, nei confronti della Play Inn srl la inibizione dalla prosecuzione della gestione del gioco del bingo ai sensi dell'art. 1 comma 636 della legge 147/2013, concessione n. 056/T4/TL3/13/R, in Cernusco sul Naviglio (MI), alla Via Torino, 18/20.

Avverso la presente disposizione, pubblicata sul sito istituzionale www.aams.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

ROMA, 29 ottobre 2014

IL DIRETTORE
f.to *Roberto FANELLI*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)